

Circolare 19/2014

Reggio Emilia, li 24/12/2014

Spett. li clienti in indirizzo

Oggetto: **BLACK LIST – NUOVE REGOLE DELLA COMUNICAZIONE**

Come noto, l'art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010 ha introdotto, in capo ai soggetti passivi IVA, l'obbligo di comunicare gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati c.d. "black list", individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.

A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente introdotto con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908, da presentare in via telematica.

Con il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. "Semplificazioni", sono state introdotte alcune novità in merito all'adempimento in esame. Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 19.12.2014, ha fornito interessanti chiarimenti circa la modalità di presentazione delle comunicazioni relative ai mesi di novembre / dicembre e quarto trimestre 2014, introducendo una sorta di "regime transitorio".

LE NUOVE REGOLE

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 21, D.Lgs. n. 175/2014 al citato art. 1, DL n. 40/2010:

- il **limite** il cui superamento comporta l'obbligo di presentazione della comunicazione "black list" **aumenta ad € 10.000 annui** (in luogo dei previgenti € 500 per operazione);
- l'**invio della comunicazione** va effettuato con periodicità **annuale** (in luogo di quella mensile / trimestrale).

Le nuove disposizioni hanno determinato l'insorgere di alcuni dubbi interpretativi, di seguito esaminati, per i quali è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

NUOVA "SOGLIA" DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE

Come accennato, il citato Decreto prevede che l'adempimento in esame va effettuato per le operazioni "*il cui **importo complessivo annuo** è superiore ad euro 10.000*".

Dalla lettura del nuovo testo normativo è sorta la questione se il nuovo **limite annuale** debba essere **verificato** con riferimento a **tutte le controparti** "black list" **ovvero** con riguardo a **ciascuna controparte**.

Esempio 1 Un operatore italiano effettua le seguenti operazioni con 2 (A e B) soggetti “black list”.

	Soggetto A	Soggetto B	Totale
Cessione di beni	2.000	---	2.000
Prestazioni di servizi rese	5.000	---	5.000
Acquisti di beni	---	6.000	6.000
Prestazioni di servizi ricevute	---	3.000	3.000
Totale	7.000	9.000	16.000

Se la soglia di € 10.000 si riferisce:

- a ciascun operatore, la comunicazione non dovrebbe essere effettuata, in quanto le operazioni con ciascuna delle controparti (7.000 e 9.000) non superano detto limite;
- a tutti gli operatori, la comunicazione dovrebbe essere effettuata, posto che complessivamente (16.000) risulta superato detto limite.

Pertanto, qualora il limite dovesse essere riferito a ciascuna controparte, non è chiaro se sia necessario avere riguardo all'**ammontare complessivo** delle operazioni con la stessa effettuate, alle **operazioni attive e passive distintamente** considerate ovvero **a ciascuna delle 4 categorie** di operazioni.

PERIODICITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La comunicazione in esame va presentata con **periodicità annuale** (in luogo della precedente periodicità mensile / trimestrale). Le nuove disposizioni non individuano il termine entro il quale deve essere effettuato detto adempimento. A tale proposito si evidenzia che il DM 30.3.2010, contenente le disposizioni attuative dell'obbligo in esame, nell'individuare i termini di presentazione delle comunicazioni (mensili / trimestrali), prevede l'invio entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, dalla lettura del citato Provvedimento 2.8.2013, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione, si potrebbe desumere che il termine di invio coincida con quello previsto per la comunicazione clienti – fornitori (spesometro), e pertanto la stessa dovrebbe essere presentata entro il 10.4 dell'anno successivo, per i contribuenti mensili e il 20.4 dell'anno successivo per gli altri contribuenti.

DECORRENZA DELLE NUOVE REGOLE E “REGIME TRANSITORIO”

Le nuove disposizioni sono applicabili, come stabilito dal citato art. 21, alle operazioni “*poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore* [13.12.2014] *del presente provvedimento*”, ossia **già a decorrere dal 2014**.

Considerata la decorrenza retroattiva, non è chiaro se nella comunicazione annuale relativa al 2014 devono essere incluse le operazioni:

- già comunicate mensilmente / trimestralmente (in quanto superiori a € 500) qualora risulti superato complessivamente il limite di € 10.000;
- non comunicate mensilmente / trimestralmente per mancato superamento del vecchio limite di € 500, qualora complessivamente sia superato il nuovo limite di € 10.000 (ad esempio, 100 operazioni da € 200, per le quali in base alle vecchie regole non sussisteva l'obbligo in esame).

L'Agenzia delle Entrate, riconoscendo nel citato Comunicato stampa 19.12.2014 la possibilità di presentare la comunicazione degli ultimi mesi / ultimo trimestre 2014 con le vecchie regole, permette di "aggirare" tali ostacoli.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI NOVEMBRE / DICEMBRE / IV TRIMESTRE 2014

L'Agenzia, nel citato Comunicato stampa precisa che:

*"... per **evidenti finalità di semplificazione** e per consentire gli adempimenti dell'intero anno **2014** secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, **i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014**; tali comunicazioni saranno ritenute **pienamente valide anche secondo le nuove modalità**".*

Da quanto sopra si evince quindi che **le comunicazioni relative agli ultimi mesi / quarto trimestre 2014** (i cui termini sono ancora aperti) **possono essere effettuate** utilizzando le previgenti modalità, tenendo conto:

- del limite di € 500 (per singola operazione);
- della periodicità mensile / trimestrale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti